

Rischio Esplosione

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Rischio Esplosione

Cause dei rischi di esplosione in diversi settori produttivi

Sicurezza “ Formazione Specifica ”

Industria Chimica	→ Gas, liquidi e solidi infiammabili
Produzione di Energia	→ Carbone
Industria del Legno	→ Polveri di Legno
Metallurgia	→ Polveri Metalliche
Industria Alimentare e Mangimistica	→ Cereali
Industria Farmaceutica	→ Sostanze alcoliche
Raffinerie	→ Idrocarburi
Riciclaggio	→ Polveri, materiali sintetici

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Rischio Esplosione

- A. Le aree a rischio di esplosione sono quelle in cui si può formare un'atmosfera esplosiva in quantità tale da richiedere provvedimenti di sicurezza per tutelare la salute dei lavoratori.
- B. Le aree non a rischio di esplosione sono quelle in cui non è da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in quantità tale da non richiedere particolari provvedimenti di protezione.
- C. Sostanze infiammabili e/o combustibili sono considerate sostanze che possono formare un'atmosfera esplosiva, a meno che, l'esame delle loro caratteristiche, non abbia evidenziato che miscelate con l'aria possano generare un'esplosione.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Rischio Esplosione

Si intende per «atmosfera esplosiva» una miscela di aria, che si sviluppa in modo esplosivo a causa di alterazioni dell'ambiente circostante ed in condizioni atmosferiche, con sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo ignizione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta.



INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Rischio Esplosione

Per evitare deflagrazioni, l'utilizzatore dell'apparecchiatura è tenuto a:

- Adottare tutte le necessarie precauzioni di carattere tecnico ed organizzativo.
- Eseguire una stima completa del rischio di deflagrazione.
- Suddividere in zone le potenziali aree a rischio di deflagrazione.
- Indicare chiaramente le zone a rischio.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Rischio Esplosione

DIRETTIVE ATEX

La sigla ATEX (ATmospheres EXplosibles) si riferisce a due nuove direttive dell'Unione Europea sul rischio di deflagrazione in diverse aree.

Per i Produttori:

Direttiva ATEX (94/9/CE) o ATEX 95 tratta i requisiti relativi alle apparecchiature destinate all'uso in aree a rischio di deflagrazione inclusi i dispositivi installati fuori dall'atmosfera esplosiva, ma che hanno funzioni di protezione contro i rischi d'esplosione (rivelatori di gas e tutte le apparecchiature utili per le attività aziendali quali motori, carrelli elevatori, lampade ecc.). Il produttore deve soddisfare questi requisiti e contrassegnare i suoi prodotti con determinate categorie

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Rischio Esplosione

DIRETTIVE ATEX

Per i Datori di Lavoro:

Direttiva ATEX (99/92/CE) o ATEX 137

riguarda i requisiti minimi di sicurezza e sanitari che l'utente
deve soddisfare durante l'attività in aree a rischio di
deflagrazione

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Rischio Esplosione

DIRETTIVE ATEX

Il punto di contatto fra le due direttive sono gli apparecchi;
la 99/92/CE richiama esplicitamente la 94/9/CE quando si tratta di
definire le caratteristiche dei nuovi apparecchi destinati a luoghi di
lavoro caratterizzati da atmosfere esplosive".

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Rischio Esplosione

Le direttive ATEX rappresentano una novità significativa nel panorama legislativo associato alla sicurezza dei prodotti industriali. L'impatto immediato della 99/92/CE si tradurrà nell'obbligo di aggiornare in tempi brevissimi la valutazione dei rischi dei luoghi di lavoro e di acquistare prodotti conformi alla 94/9/CE quando necessario.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Rischio Esplosione

A che tipo di apparecchiature si riferisce la direttiva ATEX?

- Apparecchiature e sistemi di sicurezza esposti a gas o polveri esplosive.
- Dispositivi di sicurezza, controllo e regolazione, che assicurano un sicuro funzionamento dei mezzi produttivi e delle apparecchiature di controllo.
- Apparecchiature elettriche, meccaniche, idrauliche e pneumatiche, incluse pompe e motori elettrici.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Rischio Esplosione

Sono escluse dallo scopo di questa direttiva le seguenti apparecchiature:

- Apparecchiature mediche
- Sostanze chimiche esplosive instabili
- Apparecchiature per impiego domestico
- Dispositivi di protezione individuale già oggetto direttiva 89/686/EEC
- Navi marittime e unità mobili offshore
- Mezzi di trasporto